

MINISTERO DELLA SANITÀ decreto 21 settembre 2000

Uso di defibrillatori semiautomatici a bordo degli aerei e corsi di formazione per capo cabina

Art. 1.

1. I capi cabina, in possesso di certificato "Basic life support - Defibrillation" (BLS-D), sono autorizzati ad utilizzare, anche nel caso in cui non sia presente un medico a bordo, defibrillatori semiautomatici sugli aerei di linea.

2. L'utilizzazione del defibrillatore semiautomatico, in caso di assenza di medico a bordo, deve avvenire sotto la responsabilità del cardiologo del centro medico specializzato, operante 24 ore su 24, istituito o convenzionato dalle società di navigazione aerea interessate, cui spetta, altresì, la valutazione critica sui singoli interventi effettuati e sui comportamenti e sulle capacità del capo cabina.



Legge 3 aprile 2001, n. 120

"Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2001

Art. 1.

1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO - 27 febbraio 2003**

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici".

(Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/3/2003)

Criteria per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico

b1) la formazione ha l'obiettivo di permettere il funzionamento, in tutta sicurezza, del defibrillatore semiautomatico, per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.

L'operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico e' responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che e' determinato dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente;

b2) i programmi di formazione ed aggiornamento e verifica, nonche' l'accreditamento dei formatori e la relativa certificazione, sono definiti dalle regioni e dalle province autonome, sentiti i comitati tecnici regionali per l'emergenza;

b3) la formazione, deve essere dispensata, sotto la responsabilita' di un medico, da istruttori qualificati;

Legge 15 marzo 2004, n. 69

"Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è sostituito dal seguente:

«1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare».

Legge 23 febbraio 2006, n. 51

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006 - Supplemento Ordinario n. 47

Art. 39 - vicesquater. Formazione di personale sanitario

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma: «2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione».



N. 1517

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 19 aprile 2007, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati DI VIRGILIO, ALFANO *Ciro*, BAIAMONTE, BENEDETTI VALENTINI, BERTOLINI, CAMPA, CARLUCCI, COLUCCI, CONTI *Giulio*, D'AGRÒ, FASOLINO, FERRIGNO, FORLANI, GIOVANARDI, GIRO, LENNA, LISI, LUCCHESI, MANCUSO, MAZZARACCHIO, MAZZOCCHI, MELE, MIGLIORI, MINARDO, PELINO, PEZZELLA, ROMAGNOLI, TUCCI, VOLONTÈ e ZANETTA (780); CASTELLANI, LISI, ULIVI, MANCUSO, NAPOLI *Angela*, CONTI *Giulio*, AIRAGHI, AMORUSO, ASCIERTO, BENEDETTI VALENTINI, BUONTEMPO, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, DE CORATO, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GERMANÀ, HOLZMANN, LAMORTE, MAZZOCCHI, MINASSO, NESPOLI, PEDRIZZI, PEPE *Antonio*, PROIETTI COSIMI, RAISI e ZACCHERA (1891)

(V. Stampati Camera nn. 780 e 1891)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 aprile 2007*

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero



XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI **N. 753**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**DI VIRGILIO, ABRIGNANI, ANGELUCCI, BARANI, BARBIERI, BERNARDO,
BERTOLINI, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, CARLUCCI, CASSINELLI, CATONE,
CICCIOLI, COLUCCI, DE CORATO, DELLA VEDOVA, DI CAGNO ABBRESCIA,
DIVELLA, FALLICA, HOLZMANN, JANNONE, LISI, LORENZIN, MANCUSO,
MANNUCCI, GIULIO MARINI, MAZZOCCHI, MIGLIORI, MISTRELLO DESTRO,
OSVALDO NAPOLI, PALMIERI, PELINO, POLLEDRI, PUGLIESE, RAISI, LUCIANO
ROSSI, SIMEONI, SPECIALE, STRADELLA, VALENTINI, VENTUCCI**

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente
extraospedaliero

Presentata il 6 maggio 2008



DISEGNO DI LEGGE n. 718

d'iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2008

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici

Art. 2.

(Corsi di formazione e di addestramento. Campagne di informazione e sensibilizzazione)

2. Possono provvedere alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, le aziende sanitarie locali od ospedaliere, le centrali operative del sistema di emergenza 118, le università, la Croce rossa italiana, nonché, previo accreditamento ai sensi del comma 3, le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso che dispongono di una rete di formazione, le fondazioni e le associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in campo sanitario, riconosciuti con apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 3.

(Autorizzazione all'uso dei DAE)

1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 e` rilasciata l'autorizzazione all'uso dei DAE sul territorio. L'autorizzazione all'uso dei DAE e` nominativa ed e` concessa dalle regioni tramite le aziende sanitarie locali od ospedaliere, ovvero le centrali operative del sistema di emergenza 118; tale autorizzazione ha validita` di tre anni.

Art. 4.

(Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD)

....

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 **non si applicano** al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 5.

(Individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali e` prevista la detenzione di DAE)

1. luoghi, strutture e mezzi di trasporto, con particolare riferimento ai seguenti: mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile e della polizia municipale, mezzi della Croce rossa italiana e del Soccorso alpino e speleologico, mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi, nonche` tutti i mezzi di soccorso del sistema di emergenza 118, i mezzi appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e le ambulanze private delle varie organizzazioni del soccorso.

L'aggiornamento e l'integrazione dell'elenco dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove e` opportuno collocare i DAE sono disposti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,



DISEGNO DI LEGGE n. 910

d'iniziativa dei senatori D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO e GRAMAZIO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2008

Disciplina per l'uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente
extraospedaliero
Senato della Repubblica X V I LEGISLATURA

Art. 2.

(Corsi di formazione e di addestramento. Campagne di informazione e sensibilizzazione)

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ...

Promuove campagne di informazione e sensibilizzazione generalizzata della popolazione in ordine alle potenzialità e all'uso dei DAE, **anche avvalendosi della rete delle farmacie come centri di educazione sanitaria.**

Art. 5.

(Individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali è prevista la detenzione di DAE)

..... Idem disegno di legge 718 ... e **le farmacie aperte al pubblico**, previa comunicazione alle autorità competenti.



Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 04

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2002, n. 47-8018

Autorizzazione e regolamentazione d'uso dei defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera

... L'autorizzazione ha durata di 12 mesi, può essere rinnovata nei tre mesi precedenti e nei tre mesi successivi la data di scadenza.

Il rinnovo di autorizzazione è accordato previa verifica, mediante le C.O. 118, del mantenimento delle formazione specifica; tale verifica della durata di 2 ore ...

.... personale Volontario 118 già in possesso dell'attestato di superamento di un corso organizzato ai sensi dello standard formativo di volontario-soccorritore di ... ed attivamente operante sui mezzi di soccorso convenzionati.

Durata del corso: 4 ore.

personale non sanitario sprovvisto di certificazione BLS o BLS-D ottenuta dopo aver effettuato apposito corso secondo linee-guida ILCOR.

Durata del corso: 8 ore.



Regione Lombardia



DELIBERAZIONE N. VII/10306 DEL 16 SETTEMBRE 2002
Oggetto: **APPROVAZIONE LINEE GUIDA REGIONALI SULLA
DEFIBRILLAZIONE SEMI-AUTOMATICA**